

COPIA
ANNO 2012

COMUNE DI PENNE

PROVINCIA DI PESCARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 01/10/2012

Atto n. 97

Oggetto: Istituzione nuova sede Farmaceutica.

L'anno *DUEMILADODICI*, il giorno *UNO*, del mese di *OTTOBRE*, alle ore *12:35* nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge nelle persone di:

NOMINATIVO	presente	assente
D'ALFONSO ROCCO	SI	
D'ANGELO LUIGI	SI	
DI LUCA VALERIA	SI	
LEONE CARMINE	SI	
NAPOLETANO ENNIO	SI	
SOLINI PARIDE	SI	

S = Presenti n. 6 N = Assenti n. 0

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. BRINDISI ARTURO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (pubblicato sulla G.U. n. 71 del 24.03.2012 – Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 02 aprile 1968, n. 475, così come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero delle farmacie presenti sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma dell'art. 11 della Legge n. 27/2012 di modifica all'art. 1 della Legge n. 475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

ATTESO CHE l'art. 2 della Legge 02 aprile 1968, n. 475, così come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'art. 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria Locale e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone espressamente che ciascun Comune, sulla base degli indici ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibile nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;

ATTESO che la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta Regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la nuova farmacia;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 01 sede farmaceutica aggiuntiva (sede n. 4), in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 ammonta a n.

12.873 (fonte ISTAT);

RICHIAMATO il Decreto del Medico Provinciale della Provincia di Pescara prot. n. 1602/1-6-2 dell'8 aprile 1969, con cui veniva effettuata la revisione della pianta organica delle farmacie di questo Comune;

ATTESO CHE in base ai criteri di cui al citato art. 11 della Legge n. 27/2012, questo Comune deve istituire una nuova sede farmaceutica e conseguentemente individuare le zone ove collocare la nuova farmacia ai sensi del criterio demografico della Legge n. 27/2012;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con propria nota prot. n. 0002148-P del 21.03.2012, ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'art. 11 della Legge n. 27/2012 sostituisce integralmente l'art. 2 della Legge 02 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure ad essa correlate...";

ATTESO CHE la surrichiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

DATO ATTO CHE <<.....questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" defli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)...>>;

CONSIDERATO che la individuazione della zona ove ubicare la sede farmaceutica di nuova istituzione è stata effettuata tenendo conto dello sviluppo urbanistico e demografico ed al fine di riequilibrare la situazione di scompenso creatasi nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito parzialmente dalle tre sedi esistenti;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Penne;
2. di individuare la zona ove collocare la nuova farmacia, ai sensi del criterio demografico previsto dalla Legge n. 27/2012, delimitando territorialmente la zona assegnata alla sede istituendo, come da allegata planimetria, così come segue:

SEDE N. 4 – abitanti n. 3.000 circa – confini delimitati da Via Guido Rossa a Contrada San Salvatore;

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale d'Abruzzo, per gli adempimenti di competenza;
4. di revocare la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 23.04.2012.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con successiva separata votazione unanime e palese, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 19/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to. ING. PIERO ANTONACCI

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to. _____

Letto e sottoscritto

Il Presidente
F.to. Prof. D'ALFONSO ROCCO

Il Segretario Generale
F.to. BRINDISI ARTURO

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32. comma 1. della legge 18 giugno 2009. n. 69) ed è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. _____ in data _____ ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 267/2000;

Penne, li _____

F.to. Il Messo Comunale

Il Segretario Generale attesta

Che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Penne, li _____

Il Segretario Generale
F.to. BRINDISI ARTURO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Penne, li 2 OTT. 2012

Il Segretario Generale
BRINDISI ARTURO

